Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Venerdì 25 agosto** — **Numero 200**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1051 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata addì 20 giugno 1921 fra l'Amministrazione del Demanio e la Ditta Oronzo Sticchi e figli, di Maglie, con la quale è parzialmente modificata l'alta convenzione 25 maggio 1913 per la sistemazione e l'esercizio delle Grotte termali demaniali di Santa Cesarea in provincia di Lecce, approvata con la legge 25 giugno 1913, n. 753.

Art. 2.

Le opere da compiere giusta le convenzioni di cui all'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilità; la espropriazione dei beni occorrenti all'uopo sarà compiuta calcolando l'indennità relativa secondo i criteri stabiliti con gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 per il risanamento della città di Napoli.

Qualora fra i beni da comprendersi nella espropriazione di cui sopra, sianvi terreni non inscritti in catasto, i terreni medesimi agli effetti del presente articolo saranno parificati, per la valutazione dell'imponibile, ai terreni che negli attuali comuni di Santa Cesarea, Minervino e Ortelle, sono soggetti alla più bassa delle tariffe catastali.

Art. 3.

La convenzione approvata con la presente legge sarà registrata verso il pagamento del diritto fisso di lire tre.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTONE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Annesso alla legge.

N. 15 del repertorio.

REGNANDO VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

L'anno millenovecentoventuno il giorno venti (20) del mese di giugno in Roma, in una sala del palazzo del Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio, innanzi a me, cav. Pipitone dott. Umberto, residente in Roma, segretario col titolo di primo segretario nel Ministero delle finanze, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa della Direzione generale del demanio a mente dell'art. 104 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto del 4 maggio 1885, n. 3024, si sono costituiti il signor gr. uff. dott. Francesco Giammarino fu Aniello, nato a Napoli e domiciliato in Roma direttore generale del demanio, in rappresentanza del demanio dello Stato ed il signor Stiechi Saverio di Oronzo, nato e domiciliato a Maglie (Lecce), proprietario, quale rappresentante della Ditta Oronzo Stiechi e figli, di Maglie, giusta lettera-mandato 13 giugno 1921, autenticata nelle firme dal notaio Micolano Giuseppe, residente in Minervino di Lecce (Allegato *A*).

Le costituite parti, delle cui identità personali io funzionario rogante sono personalmente certo, avendo i requisiti voluti dalla legge, dichiarano di rinunciare esplicitamente e di comune accordo all'assistenza dei testimoni.

Premesso che colla convenzione 25 maggio 1913, approvata colla legge 25 giugno detto anno, n. 753 (1), il Demanio dello Stato concedette alla Ditta Oronzo Sticchi e figli, di Maglie, di prorogare sino al 30 aprile 1973, a partire dal 1° maggio 1933, l'esercizio delle tre Grotte termali in Santa Cesarea, comune di Ortelle, conosciute sotto il nome di Grotta Grande, Grotta Gattulla e Grotta Fetida (esercizio avuto in concessione in virtù del contratto 3 febbraio 1902 con scadenza al 30 aprile 1933) subordinando la proroga a nuovi patti e condizioni, fra cui l'obbligo nella Ditta di eseguire entro il 30 aprile 1918 determinati lavori e forniture;

Che tale obbligo non fu disimpegnato, essendosi i lavori e le forniture neanche iniziate, sia per le osservazioni mosse ai progetti di massima dal Ministero dei lavori pubblici in sede di revisione, sia per le difficoltà sorte per l'espropriazione degli immobili necessari per la esecuzione dei lavori stessi, sia per le rimostranze, eccezioni e contestazioni sollevate dalla Ditta relativamente al concorso nella spesa per l'espropriazione, oltre che per la decorrenza e l'estensione della vigilanza sanitaria e contabile da parte dell'Amministrazione sull'Azienda, sia infine, e più particolarmente, pel sopraggiungere della guerra che creò una situazione affatto nuova nel mercato delle costruzioni a causa della rarefazione e dell'enorme rincaro della mano d'opera e delle materie prime;

Che, cessato lo stato di guerra, la Ditta ha richiesto la modificazione di quei patti che le mutate circostanze hanno rilevato eccessivamente onerosi, oltre i limiti di ogni legittima previsione;

Che tale richiesta, per una prevalente considerazione di equità è stata ritenuta meritevole di essere presa in esame dal Demanio;

Che fermo il principio di lasciare immutate le basi sostanziali della convenzione, si è raggiunto il pieno accordo sui patti da modificare.

Le costituite parti, come sopra rappresentate, stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 23 della convenzione 25 maggio 1913 approvata colla legge 25 giugno detto anno, n. 763, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. — La concessione fatta coll'atto 3 febbraio 1902 e prorogata sotto l'osservanza delle condizioni stabilite colla presente convenzione per altri 46 anni, a partire dal 1° maggio 1933, perciò sarà duratura fino al 30 aprile 1979.

Art. 3. — In corrispettivo della concessione la Ditta pagherà al Demanio, a decorrere dalla stagione balneare immediatamente successiva alla data dell'approvazione della presente convenzione una quota parte dell'utile netto annualmente ritratto dall'esercizio della concessione medesima secondo i criteri indicati qui di seguito.

I proventi dell'esercizio, depurati da tutte le spese necessarie all'esercizio stesso (comprese quelle per le riparazioni e la manutenzione, art. 20; per le assicurazioni, art. 21; per gli oneri tributari facenti carico alla Ditta esercente, art. 32); e dalle quote di ammortamento del successivo art. 10, costituiscono l'utile netto. Tale utile netto di esercizio sarà stabilito in base al bilancio annuale che, corredato dai documenti giustificativi, la Ditta concessionaria dovrà presentare al Demanio, per la constatazione della sua regolarità e per le sue eventuali osservazioni non più tardi del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

La quota spettante al Demanio a titolo di corrispettivo sarà liquidata, anno per anno, sull'utile netto così stabilito, nella seguente misura:

sulle prime lire 20,000 il 10 per cento;
da lire 20,001 a lire 40,000 il 20 per cento;
da lire 40,001 a lire 60,000 il 30 per cento;
da lire 60,001 a L. 100,000 il 40 per cento;
oltre le lire 100,000 il 50 per cento.

Sino a quando non cominci a decorrere il correspettivo anzi stabilito la Ditta continuerà a pagare al Demanio l'annuo canone fisso di L. 1500 (lire millecinquecento).

Art. 4. — La quota spettante al Demanio a titolo di corrispettivo sull'utile netto di esercizio, giusta il precedente art. 3, sarà versata nei modi e nei luoghi designati dall'Amministrazione Demaniale, entro il mese successivo a quello nel quale il Demanio, riconosciuta la regolarità del bilancio dell'Azienda, avrà comunicato alla Ditta concessionaria la liquidazione della quota suddetta.

In caso di ritardo nel pagamento di tutto o di parte dei corrispettivi oltre le scadenze stabilite, si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute e dei relativi interessi di mora nella ragione del 4 per cento, con le norme del testo unico di legge 14 aprile 1910, n. 639.

La Ditta concessionaria non potrà esercitare alcuna azione contro il Demanio, se prima non avrà giustificato legalmente il pagamento di ogni suo debito pei corrispettivi pattuiti.

Art. 5. — Qualora uno o più bilanci annuali dell'Azienda si chiudessero con una eccedenza di spese di esercizio sugli introiti lordi, tale perdita di esercizio sarà ripartita fra il Demanio ed il concessionario nelle medesime proporzioni degli utili, e la percentuale dovuta al Demanio sarà segnata a suo debito nel bilancio annuale.

Alla fine di ciascun decennio, a partire dal 1° maggio 1925, tale percentuale di perdita sarà dal Demanio rimborsata al concessionario mediante restituzione di tutte o parte delle somme percepite nel decennio stesso a titolo di compartecipazione degli utili.

In nessun caso il Demanio dello Stato potrà essere obbligato a restituire per percentuali di perdite di esercizio una somma maggiore di quanto avrà percepito per utili nel decennio, nè sarà concesso dopo ciascun decennio di riportare nel bilancio annuale successivo le perdite che eventualmente non fossero state in tutto o in parte compensate con gli utili.

(1) Registrata a Roma il 17 luglio 1913 al n. 511 del registro p. 341 atti pubblici. — Tasse L. 2,44.

Art. 7. — La Ditta concessionaria, oltre i lavori e le forniture già eseguiti in dipendenza del contratto 3 febbraio 1902, dovrà - su progetto compilato a sua cura, ma soggetto a revisione tecnica e sanitaria per cura del Demanio - eseguire gli altri lavori e forniture qui appresso specificati, anticipandone l'importo:

1° Costruzione di un nuovo stabilimento balneario sulla Grotta Gattulla e sistemazione della grotta stessa;

2° Costruzione dell'accesso alla Grotta Fetida e sistemazione della Grotta stessa;

3° Costruzione di strada di accesso agli Stabilimenti, di piazzali ed accessori;

4° Sistemazione di due vecchi Stabilimenti balneari esistenti sulle Grotte Gattulla e Grande.

La spesa per la compilazione dei progetti sarà esposta nella parte passiva del bilancio dell'Azienda.

Art. 8. — Il Demanio provvederà a compiere l'espropriazione dei beni occorrenti per la esecuzione dei lavori indicati nel precedente art. 7 e precisamente le proprietà private, rustiche e urbane che risulteranno necessarie, comprese nelle zone indicate in rosso nel tipo dimostrativo che forma parte integrante della presente convenzione e che sostituisce il tipo annesso alla convenzione 25 maggio 1913 (Alleg. *B*).

L'indennità di espropriazione ed ogni altra spesa relativa saranno anticipate dalla Ditta concessionaria in nome e per conto del Demanio, e l'ammontare complessivo sarà contabilizzato e ammortizzato nei modi indicati nel seguente art. 10 insieme alle somme erogate pei nuovi lavori.

I beni espropriati dovranno essere subito intestati nel catasto a nome del Demanio dello Stato. Del pari dovranno intestarsi in catasto a nome del Demanio, le opere da eseguirsi giusta il precedente articolo, e quelle già eseguite in conformità del contratto 3 febbraio 1902, le prime entro un mese dalla data dei rispettivi verbali di collaudo; le seconde entro un mese dall'approvazione della presente convenzione.

Art. 9. — Esecuzione, collaudo e liquidazione dei lavori e forniture. — L'Amministrazione demaniale avrà diritto di fare assistere alla esecuzione dei lavori e delle forniture di cui al precedente art. 7 l'Ufficio tecnico di finanza.

Provvederà inoltre al loro collaudo, per accertare se i lavori e le forniture sono stati eseguiti con buon materiale, secondo le migliori regole d'arte e in conformità del capitolato speciale e dei relativi disegni.

Le spese per il collaudo, al pari di quelle per la vigilanza e la direzione dei lavori e delle forniture saranno esposte nella parte passiva del bilancio dell'Azienda.

L'importo dei lavori e delle forniture, come sopra collaudati, sarà liquidato dall'Amministrazione: per i lavori, in base agli stati finali, e per le forniture, in base alle fatture di acquisto o ad accordo con la Ditta.

In caso di disaccordo, l'importo tanto dei lavori quanto delle forniture sarà stabilito dal Collegio arbitrale di cui all'art. 14.

Art. 10. — L'importo dei nuovi lavori e forniture, liquidato in conformità dell'art. 9, e anticipato dalla Ditta, nonchè la somma residua di L. 110.000 già erogata dalla Ditta stessa pei lavori eseguiti e collaudati in dipendenza del contratto 3 febbraio 1902 e non ancora ammortizzata, sarà ammortizzato in tante annualità quante sono quelle della concessione, a partire dall'anno di esercizio 1925, verrà calcolato con l'interesse composto a scalare del 5 per cento, in una somma annua fissa ed uguale.

Cominciando con l'anno di esercizio 1925, in ciascun bilancio annuale che la Ditta concessionaria è tenuta, giusta l'art. 3, a presentare al Demanio al fine di accertare l'utile netto di esercizio, sarà iscritta integralmente nella parte passiva l'anzidetta quota annua di ammortamento.

Qualora avvenga che in un bilancio, la quota medesima non trovi in tutto o in parte capienza sufficiente nei proventi dell'esercizio depurati dalle spese dell'esercizio stesso, la quota o la parte di essa che rimarrà insoddisfatta, sarà riportata, senza interessi pel ritardato ammortamento nei bilanci degli esercizi successivi, insieme alle annualità di ammortamento di competenza.

Allo scadere della concessione, l'importo non ammortizzato tanto dei nuovi lavori e forniture di cui all'art. 7, quanto dei lavori compiuti in dipendenza del contratto 3 febbraio 1902, sarà rimborsato integralmente dal Demanio.

Art. 11. — E' soppresso.

Art. 12. — I nuovi lavori e le forniture contemplati nell'art. 7 dovranno completarsi entro il 30 aprile 1925, seguendo le norme che saranno prescritte dal Capitolato speciale di esecuzione annesso ai progetti. È in facoltà della Ditta concessionaria di anticipare il compimento dei lavori e delle forniture summentovati, ma non potrà ritardarlo oltre lo stabilito termine senza l'autorizzazione del Demanio. In nessun caso la proroga potrà eccedere la durata di due anni. Trascorso il termine stabilito senza che la Ditta abbia integralmente adempiuto al suo obbligo, ad essa Ditta sarà applicata, per ogni anno di ritardo, una penalità uguale ad un decimo dell'importo designato nel capitolato speciale, per ogni singola categoria di lavori non eseguita o eseguita solo in parte. Agli effetti di tale penalità la frazione di anno vale per un anno intero.

Se però la mancata esecuzione dei lavori e delle forniture nel termine stabilito superasse la metà dell'importo totale di tutte le nuove opere e forniture che la Ditta si è obbligata di compiere, il Demanio potrà promuovere dal Collegio arbitrale di cui all'art. 40 l'immediata rescissione della concessione, applicando il disposto degli articoli 34 e 35 della presente convenzione.

Art. 13. — La regolare e completa esecuzione dei nuovi lavori, delle forniture e degli acquisti di cui agli articoli 7 e 8 sarà garantita da una cauzione speciale di lire 50 mila da prestarsi entro il mese successivo all'approvazione del contratto, mediante deposito in numerario, biglietti di Banca, o cartelle del Debito pubblico italiano, presso la Cassa depositi e prestiti.

Il Demanio dello Stato avrà facoltà di rivalersi sulla menzionata cauzione speciale, senza pregiudizio di ogni altro diritto ed azione che possa spettargli, delle penalità di cui al precedente art. 12 e delle spese che dovesse sostenere in luogo e vece della Ditta concessionaria, per inadempienza della medesima nella esecuzione dei lavori, delle forniture ed acquisti suddetti. In tali casi la Ditta, nel termine improrogabile di 15 giorni, dovrà reintegrare la cauzione medesima nella stabilita somma di lire 50 mila.

Lo svincolo e la restituzione di questa speciale cauzione si farà soltanto dopo completati e collaudati tutti i lavori, le forniture e gli acquisti convenuti, semprechè dal relativo collaudo ne risulti la regolare ed esatta esecuzione; salvo legali impedimenti od opposizioni da parte di terzi.

Art. 15. — I mobili occorrenti per l'arredamento completo di tutti gli stabilimenti tanto vecchi che di nuova costruzione, gli impianti per l'illuminazione, per le suonerie elettriche ed eventualmente, gli impianti telefonici, per mettere in comunicazione le diverse parti degli stabilimenti e i diversi stabilimenti fra loro, dovranno essere provveduti a cura e spese della Ditta concessionaria giusta progetti da approvarsi dal Demanio.

L'importo risultante dalle fatture di acquisto o stabilito di comune accordo tanto per l'arredamento quanto per gli impianti, sarà ammortizzato coi criteri di cui all'art. 10. In difetto di accordo nella valutazione, il valore degli impianti e dell'arredamento sarà stabilito dal Collegio arbitrale previsto dall'art. 14.

L'onere della manutenzione, delle riparazioni e della sostituzione dei mobili ed impianti anzidetti sarà compreso fra le spese di esercizio nella parte passiva del bilancio dell'Azienda. Al ter-

fine della concessione, o nei casi di rescissione, scioglimento o riscatto del contratto, tutti i mobili e gli impianti rimarranno in proprietà dell'Amministrazione del Demanio, che sarà tenuta a rimborsarne il residuo importo eventualmente non ancora ammortizzato.

Art. 16. — Qualora la Ditta concessionaria, oltre alla cura dei bagni e fanghi coi prodotti delle sorgenti delle tre Grotte, ritenesse conveniente pel maggiore incremento dell'Azienda termale, d'introdurre negli stabilimenti o aggiungere ad essi altre cure complementari o accessorie avrà facoltà di farlo previo accordo col Demanio, che si pronuncierà sentita l'autorità sanitaria. A tal fine, i progetti coi preventivi della spesa per la fornitura degli apparecchi e per gli impianti necessari dovranno essere sottoposti all'approvazione del Demanio, al quale è anche riservato il diritto di collaudo dei medesimi.

Fermo nel Demanio il diritto alla eventuale liquidazione del corrispettivo sui conseguenti maggiori utili netti dell'azienda, gli apparecchi e gli impianti autorizzati per siffatte cure complementari ed accessorie, dovranno essere provvisti ed eseguiti a spese della Ditta concessionaria. L'importo risultante dalle fatture di acquisto o stabilito di comune accordo tanto per gli apparecchi, quanto per gli impianti, sarà ammortizzato in conformità dell'art. 10.

In difetto di accordo nella valutazione, il valore degli apparecchi e degli impianti, sarà stabilito dal Collegio arbitrale previsto dell'art. 14. L'onere della manutenzione, delle riparazioni e della sostituzione degli apparecchi ed impianti di cui sopra, sarà compreso fra le spese di esercizio nella parte passiva del bilancio dell'Azienda.

Tali apparecchi ed impianti rimarranno di proprietà del Demanio, il quale, al termine della convenzione o in caso di rescissione, scioglimento o riscatto, sarà tenuto a rimborsare il residuo importo eventualmente non ancora ammortizzato. Degli apparecchi ed impianti in parola, come pure dei mobili ed impianti indicati nell'articolo precedente, si farà un inventario da sottoporre a revisione annuale, col concorso del Demanio, alla chiusura dell'esercizio allo scopo di constatare le variazioni di consistenza e lo stato di manutenzione.

Art. 17. — *Subaffitto e cessione - Costituzione di Società.* — E' assolutamente vietato alla Ditta concessionaria di subaffittare in tutto o in parte o di cedere in qualunque modo a terzi lo esercizio totale o parziale delle tre grotte e degli stabilimenti balneari ed annessi, senza il previo consenso del Demanio, sotto pena della rescissione del contratto, in conformità dei successivi articoli 34 e 35.

La Ditta concessionaria però, senza che venga meno la sua diretta responsabilità come contraente coll'Amministrazione demaniale, potrà associarsi altre persone ed anche costituire una Società, se e come giudicherà più opportuno per il buon esito dell'impresa.

Nel caso addivenga alla costituzione di una Società, farà parte di diritto del Consiglio di amministrazione il Direttore generale del Demanio e uno dei sindaci della Società stessa sarà nominato dal Demanio.

Art. 23. — Ultimati e collaudati tutti i nuovi lavori di che all'art. 7, la Ditta concessionaria non potrà modificare lo stato delle tre Grotte, degli edifici ed accessori e neppure farvi qualsiasi lavoro, tranne quelli di riparazione e manutenzione di cui all'art. 20 senza il previo assenso dell'Amministrazione Demaniale.

In caso di trasgressione essa Ditta sarà responsabile dei danni e delle spese, ed obbligata a rimettere le cose in primiero stato, tranne che l'Amministrazione non preferisca di ritenere le opere eseguite senza autorizzazione, nel quale caso non sarà tenuta a corrispondere compensi di sorta, neppure al termine della convenzione.

Se durante il primo trentennio a datare dall'approvazione della presente convenzione la Ditta concessionaria riconoscesse la necessità o la convenienza di eseguire altri lavori per ampliamento degli stabilimenti esistenti, per costruzione di nuovi stabilimenti, per dotare gli stabilimenti stessi di strade di accesso più comode e per sistemare un tratto di spiaggia per la cura complementare dei bagni di mare, il Demanio s'impegna fin d'ora a dare il relativo consenso a condizione:

a) che i progetti di questi nuovi lavori siano sottoposti al preventivo esame dell'Amministrazione demaniale e ne riportino l'approvazione;

b) che la spesa per questi nuovi lavori sia ammortizzata coi criteri di cui all'art. 10, nel periodo intercedente tra l'atto di collaudo e la scadenza della convenzione.

A tali nuovi lavori saranno estese tutte indistintamente le prescrizioni e condizioni pattuite nella presente convenzione per gli altri lavori ed impianti compreso il corrispettivo in forma di quota proporzionale da attribuirsi al Demanio sugli eventuali maggiori utili netti dell'esercizio.

Art. 2.

La presente convenzione, mentre vincola fin d'ora la Ditta Oronzo Sticchi e figli, di Magli , non sarà esecutiva pel Demanio se non dopo l'approvazione.

Il presente contratto scritto da persona di mia fiducia, consta di fogli cinque, di cui sono state riempite facciate diciotto e linee sei della diciannovesima comprese le firme e di esso atto ed allegati ho dato lettura alle parti le quali, nel dichiarare di trovarlo conforme alla loro volontà, con me funzionario rogante si sottoscrivono.

Francesco Giammarino.

Per O. Sticchi e figli: Saverio Sticchi.
Dott. Umberto Pipitone, funzionario rogante.

Allegato **A.**

Al signor Saverio Sticchi di Oronzo,

MAGLIE.

Noi sottoscritti Ernesto e Silvio Sticchi di Oronzo e Concettina Damiani del fu Pietro, vedova del fu Vittorio Sticchi di Oronzo, e nella qualità di madre e legittima amministratrice dei beni dei miei figli minori procreati in costanza di matrimonio col mio defunto marito Vittorio Sticchi a nome Oronzo, Maria-Pia, Pietro, Saverio, Antonio e Guglielmo Ernesto.

Premesso che con scritta 25 maggio 1913, rogata dal cav. D'Alessandro Giovanni, primo segretario, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica e amministrativa della Direzione generale del Demanio, registrata a Roma addì 17 luglio 1913, n. 511, con la tassa di L. 2,44, tra il comm. Luigi dott. Barile, direttore generale del Demanio, quale legale rappresentante il Demanio dello Stato ed il signor Sticchi Saverio di Oronzo quale rappresentante la Ditta in nome collettivo Oronzo Sticchi e figli di Maglie, giusta mandato 21 maggio 1913 per notar Macrì di Cursi, composta detta Ditta dai signori Saverio, Vittorio, Ernesto e Silvio di Oronzo, si addiveniva alla stipula dell'atto di concessione in esercizio delle Grotte termali in S. Cesarea denominate Grotta Grande, Grotta Gattulla e Grotta Fetida, sotto i patti e condizioni in detta convenzione stabiliti, e dei quali noi sottoscritti dichiariamo di aver piena conoscenza.

Premesso che il signor Vittorio Sticchi è deceduto in Maglie il 3 luglio 1916 lasciando eredi i sunnominati figli minori rappresentati dalla madre Concettina Damiani;

Premesso che per ragioni che qui è inutile specificare ma indipendenti tutte dalla volontà dei concessionari non si è potuto finora eseguire le opere e costruzioni indicate nell'art. 7 della predetta convenzione:

Vi conferiamo, ed io Concettina Damiani nella predetta qua-

lità ed anche nel nome proprio per quanto possa occorrere, ampio mandato di trattare e stipulare col Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio, altra convenzione che valga a coordinare i patti della precedente con le attuali condizioni causate dalla guerra e dalle attuali necessità per il migliore andamento dell'Azienda.

All'uopo vi restano conferite le facoltà di inserire nella convenzione a stipulare tutte le clausole e nuovi patti che stimerete utili nel nostro interesse, nonchè in quello dei minori su nominati con dichiarazione che avremo il vostro operato per valido e fermo senza che occorra ulteriore ratifica.

Maglie, 13 giugno 1922.

Saverio Sticchi.
Concettina Damiani.
Silvio Sticchi.
Ernesto Sticchi.

N. 1081 del Repertorio.

Autentica di firma.

Io qui sottoscritto Giuseppe Micolano, notaio residente in Minervino di Lecce, inscritto presso il Collegio notarile del distretto di Lecce, dichiaro che i signori Concettina Damiani fu Pietro, nata a Lecce, Ernesto e Silvio Sticchi e il loro fratello Saverio Sticchi del vivente Oronzo Sticchi, nati a Maglie, e tutti domiciliati a Maglie, proprietari, della cui identità personale io notaio sono certo, hanno firmato in fine il presente mandato, e Saverio Sticchi in segno di accettazione, in presenza mia e dei signori Giuseppe Leggio fu Vincenzo e Achille Scrascia fu Antonio, proprietari, nati, domiciliati in Maglie, testimoni aventi i requisiti di legge, come essi confermano.

Maglie, 13 giugno 1921.

Giuseppe Leggio, teste.
Achille Scrascia, teste.
Giuseppe Micolano, notaio residente in Minervino di Lecce.

Visto per la legalizzazione della firma del notaio Giuseppe Micolano.

Lecce, 14 giugno 1921.

Il cancelliere (firma illeggibile). *Il presidente del tribunale* (firma illeggibile).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
BERTONE.

Il numero 1157 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1158 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1709, che istituisce la sezione per il credito e risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Opera nazionale pro combattenti

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Faggella comm. Donato, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

Zapparoli comm. Emilio, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro supplente;

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione, a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA:

Con atto 7 luglio 1921 l'Opera nazionale per i combattenti richiedeva l'attribuzione del fondo Macellarotto sito in territorio di Monreale, provincia di Palermo, intestato in catasto alla signora Ferrara Ferrante Caterina fu Gaetano; il quale fondo come risulta dal certificato dell'Agenzia delle imposte di Monreale, ha una superficie di Ha. 227.67.43 col reddito imponibile di L. 4496,73 ed è individuato coi nn. 892, 893, 894, 895, 907, 892, 893, 894, 895. 908, 909, 892, 893, 894, 905, 906 della sezione N e dai confini: a Nord ex feudo Pernici e censiti Agnellaria e ad Est strada comunale di S. Giuseppe, ex feudo Sparacia; a Sud, censiti di Sparacia e di Borragine; ad Ovest censiti Borragine e fondo Mandranova.

La richiesta era fatta in base agli articoli 9, n. 3, e 11, prima parte, del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55; e colla medesima l'Opera nazionale si proponeva, in conformità a quanto si verifica nei fondi limitrofi censiti e bonificati, quali sono Sparacè, Borragine, Porentini, Colle Pioppo, di addivenire alla lottizzazione del fondo colle seguenti trasformazioni culturali.

Circa 70 ettari di terreni pianeggianti lievemente inclinati saranno ridotti a vigneto e ad albereto con mandorli ed ulivi. Le cosidette liste di Sparace saranno tenute a sommacheto, e sarà bonificato ed alberato il burrone di Agnellaria e ciò per circa Ha. 25. Nella rimanente parte centrale del fondo, avente maggiore inclinazione, si intensificherà la coltura cerealicola, abolendo il periodo di riposo, rendendo cioè la coltura continua con avvicendamento dei cereali con leguminose da seme e da granella.

La proprietaria si oppose alla attribuzione e prodotta la perizia giurata di Filippo Denaro in data 17 ottobre 1921, dedusse che le operazioni proposte non erano importanti trasformazioni culturali, ma semplici migliorie; che nei 150 ettari a forte pendenza non è possibile alcuna cultura; che il terreno per la sua natura ed esposizione non è adatto nè alla cultura del sommacco, nè a quello dell'olivo o mandorlo e della vigna; la quale ultima coltivazione non è neanche consigliabile dal lato della spesa.

L'Opera nazionale presentò le sue controdeduzioni; ed ammesse quindi le parti davanti al Collegio sorse controversia relativamente alla zona centrale del fondo asserendo il rappresentante della proprietaria, che ivi il terreno è a pascolo permanente, e ciò che non viene mai coltivato, mentre il rappresentante dell'Opera sosteneva che è un pascolo avvicendato col seminativo, e cioè un terreno che viene coltivato ed è per ciò che nel piano dell'Opera è detto che nella cennata zona centrale si conserverà la cultura cerealicola, intensificandola.

Per risolvere siffatto punto fu stabilito che le parti procedessero di comune accordo ad un sopraluogo; ma poi questo non si potè effettuare in causa di un incidente di viaggio. Ed allora ritornate le parti avanti al Collegio la proprietaria, ad ulteriore sostegno del suo assunto produceva la perizia 14 novembre 1921 del prof. Francesco Tucci, le scritture di affitto 27 agosto 1895 e 29 aprile 1893 (debitamente registrate) in cui era consentito al gabellotto di eseguire sul fondo « Macellarotto » delle migliorie compresa la vigna, ed un atto notorio 16 novembre 1921, da cui risulta che le viti impiantate non attecchirono, e per ciò venne meno ogni miglioria.

Sopra queste risultanze il Collegio emise l'ordinanza 20 novembre 1921 con la quale pronunciò l'attribuzione all'Opera del fondo controverso.

Avverso siffatta ordinanza la Catterina Ferrara Ferrante proponeva opposizione con atto 8 febbraio 1922 e producendo poi l'atto notorio 23 marzo 1922 (col quale si attesta che nei fondi limitrofi a Macellarotto fu tentata la coltivazione della vite degli ulivi e di altri altri alberi fruttiferi, ma con esito completamente negativo), chiedeva in via principale che l'ordinanza stessa fosse revocata, e subordinatamente che fosse disposta perizia.

Il Collegio, con ordinanza interlocutoria 29 marzo 1922, accoglieva la detta subordinata, e disponeva l'assunzione di una perizia, nominando all'uopo perito d'ufficio il prof. Federico Paulsen, direttore del vivaio di viti americane in Palermo, allo scopo di accertare, mediante accesso in luogo, quale sia la natura del terreno di compendio del fondo « Macellarotto » quale la sua ubicazione ed esposizione; quale sia il sistema di cultura praticato in questi ultimi anni ed attualmente nel terreno medesimo e nei limitrofi; se o meno detto terreno sia suscettibile dei sistemi di cultura progettati dall'Opera, ed in genere se sia possibile e conveniente attuare nel medesimo le trasformazioni culturali che l'Opera stessa propone.

Il prof. Paulsen redigeva e presentava la sua perizia sotto la data del 9 giugno 1922: dopo di che, richiamate le parti avanti al Collegio, addì 24 detto giugno, aveva luogo una nuova discussione della vertenza, in esito alla quale il rappresentante della opponente concludeva per la revoca, quello dell'Opera nazionale, per la conferma della contestata ordinanza 20 novembre 1921.

IN DIRITTO.

Richiamando le motivazioni dell'ordinanza 20 novembre 1921' è agevole rilevare come ivi il Collegio abbia fondato il suo giudizio principalmente sopra i seguenti due punti di fatto, e cioè sulla natura del terreno, di compendio del fondo « Macellarotto » ritenuta silicea-argillosa, e sulla rotazione agraria, ritenuta triennale.

In base a codesti due concetti, di cui l'uno costituiva il presupposto fondamentale per l'attuazione delle progettate trasformazioni, l'altro ne comprovava la urgente necessità, rivelando le attuali condizioni culturali del fondo in confronto di quelle che per effetto delle trasformazioni esso avrebbe assunto in avvenire; il Collegio, identificate, all'appoggio dei piani topografici prodotti dall'Opera, le varie parti del fondo, nelle quali le nuove culture avrebbero dovuto essere rispettivamente praticate, potè giungere logicamente alla conclusione che concorrevano nella specie tutti gli estremi di legge per far luogo alla attribuzione, e questa senz'altro pronunciò, accogliendo la richiesta dell'Opera nazionale.

Senonchè, in seguito alla perizia disposta dal Collegio con l'ordinanza 29 marzo 1922 e prodotta dal perito d'ufficio prof. Paulsen sotto la data del 9 giugno 1922, ben può dirsi che gli accennati punti di fatto, che costituivano i capisaldi della pronuncia di attribuzione, siano venuti a mancare.

Il prof. Paulsen, recatosi sul luogo ed effettuati gli opportuni assaggi, trovò che il terreno è per la maggior parte di natura argilloso-silicea con sottosuolo argilloso compatto: la parte collinosa è a formazione prettamente arenaria con sottosuolo della stessa natura e fra la zona argillosa compatta e la zona arenaria vi sono dei brevi tratti, in cui queste due formazioni si sovrappongono, si mischiano, e formano limitate zone di terreno siliceo-argilloso; ma in tutto il fondo è prevalente la formazione argillosa-silicea con sottosuolo compatto.

Quanto alla coltura pratica del terreno, il perito accertò che è prettamente cerealicola: che colla introduzione della sulla, come pianta foraggere, si è andata intensificando la cultura granaria, abbandonandosi di anno in anno, gradatamente, il classico sistema della terzeria; che sopra ettari 225 circa, ond'è costituito il fondo, da 110 a 120, e cioè circa la metà, sono coltivati a grano, orzo ed avena; onde la rotazione deve considerarsi biennale, grazie all'intervento benefico di larghe estensioni di terreno coltivate a sulla.

Ma v'ha di più. Passando colla scorta dei prodotti piani topografici ad identificare sul terreno le varie parti del fondo, nelle quali l'Opera nazionale intenderebbe introdurre le contestate migliorie, il perito d'ufficio ha dovuto constatare che, secondo il progetto dell'Opera, si verrebbe sostanzialmente a trasformare colla coltivazione ad alberi ed a piante arbustive quella parte pianeggiante del fondo, che comprende quasi tutta la zona perimetrale, e che è invece ottima per la coltura a cereali; mentre si lascerebbe a cereali la zona collinare centrale, che, per la natura del terreno, a quella trasformazione potrebbe assai più proficuamente prestarsi.

In presenza pertanto di codesti importantissimi rilievi - che in linea di fatto furono anche parzialmente condivisi (quanto alla natura del terreno ed alla rotazione agraria) dallo stesso rappresentante dell'Opera all'udienza di discussione - il Collegio, anche prescindendo da ogni indagine circa al sopraggiunto deperimento delle vigne in Macellarotto, e terre limitrofe, che

il perito attribuisce alla natura ed esposizione dei fondi, trova che le nuove risultanze istruttorie della vertenza hanno completamente spostato le basi del giudizio, e che quindi non è più il caso di insistere sopra un provvedimento, che con quelle risultanze tanto stridentemente contrasta.

Per questi motivi:

Visti gli articoli 9 n. 3 e 11 del decreto legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, e gli articoli 5 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Il Collegio centrale arbitrale:

Reietta ogni contraria o diversa istanza od eccezione:

Revoca l'ordinanza 20 novembre 1921 portante attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Macellarotto » sito in territorio di Monreale, provincia di Palermo, e di cui in narrativa;

Dispone che la presente ordinanza definitiva resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'Ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 13 luglio 1922, in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale, e sottoscritta la presente ordinanza dai componenti il Collegio il giorno 24 stesso mese.

Nonis — Faggella — Brizi — Zattini — Zapparoli, *estensore* — A. Castellani, *segretario*.

La presente ordinanza definitiva è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 24 luglio 1922.

Antonio Castellani, *segretario*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 26 luglio 1922.

Il segretario del Collegio
A. Castellani.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180,000,000

	Situazione al 31 luglio 1922	Situazione al 10 agosto 1922
Cassa (Specie metalliche)	940.378.000	939.878.000
Portafoglio su piazze italiane	4.475.834.000	4.429.236.000
Anticipazioni	2.577.244.000	2.499.214.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c/c)	682.924.000	691.487.000
Circolazione	13.978.908.000	13.940.273.000
Debiti a vista	858.339.000	876.838.000
Depositi in C/ C/ fruttifero	934.370.000	1.005.368.000
Rapporto della riserva alla circolazione	19.81 0/0	19.67 0/0

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 22 agosto 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	176 70	Dinari	—
Londra	99 30	Corone jugoslave	—
Svizzera	421 50	Belgio	168 25
Spagna	346 —	Olanda	—
Berlino	1 91	Pesos oro	—
Vienna	0 037	Pesos carta	—
Praga	71 —	New York	22 16

Oro 427 58

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	72 32	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	80 44	—

Corso medio dei cambi
del giorno 23 agosto 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	176 33	Dinari	—
Londra	99 92	Corone jugoslave	—
Svizzera	423 16	Belgio	168 17
Spagna	—	Olanda	8 70
Berlino	1 69	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	—
Praga	74 37	New York	22 29

Oro . . . . . . 430 09.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3 50 % netto (1906)	72 26	—
3.50 % netto (1902)		—
3 % lordo	—	—
5 %	80 65	—

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 28, dal 10 al 16 luglio 1922

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Aquila degli Ab.	Aquila	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Brescia (*a*)	Brescia	—	2	—	2
Cagliari	Cagliari	—	1	—	1
Caserta	Nola	—	1	—	1
»	Sora	—	1	—	1
Catania	Acireale	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Foggia	San Severo	1	1	1	3
Forlì	Forlì	—	1	—	1
Girgenti (*a*)	Girgenti	1	—	1	—
Lecce	Taranto	—	1	—	2
Milano (*a*)	Abbiategrasso	—	1	—	1
Novara	Novara	—	4	—	4
»	Pallanza	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Potenza	3	—	3	—
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Roma	Roma	2	—	2	—
»	Viterbo	1	1	1	1
Salerno	Sala Consilina	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	2
		10	22	10	26
Carbonchio sintomatico					
Modena	Modena	—	2	—	2
Porto Maurizio	Porto Maurizio	—	1	—	1
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Torino	Pinerolo	—	1	—	3
		1	5	1	7
Afta epizootica					
Ancona	Ancona	—	2	—	2
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	4	—
Segue Afta epizootica					
Belluno (*a*)	Belluno	1	2	7	5
»	Feltre	1	—	1	—
Benevento	S. Bartolomeo in G.	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	2	—	3
»	Clusone	3	—	4	—
»	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	1	—	3	—
»	Vergato	1	—	7	—
Brescia (*a*)	Breno	1	—	1	—
»	Brescia	10	—	12	—
»	Chiari	1	—	1	—
»	Salò	1	—	2	—
»	Verolanuova	3	1	11	2
Caltanissetta	Caltanissetta	2	1	4	5
»	Piazza Armerina	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	2	—	2	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Catania	Caltagirone	2	—	5	—
»	Nicosia	—	1	—	1
Como (*a*)	Lecco	6	1	17	2
Cosenza	Cosenza	—	7	—	11
Ferrara	Comacchio	1	—	2	—
»	Ferrara	3	—	3	—
Firenze	Pistoia	1	—	3	—
Forlì	Cesena	1	—	4	—
Genova	Genova	1	—	4	—
Girgenti	Girgenti	4	—	7	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Livorno	Livorno	—	1	—	1
Lucca	Lucca	3	—	4	1
Macerata	Camerino	—	1	—	1
Massa e Carr. (*a*)	Massa	—	1	—	7
Messina	Mistretta	1	—	1	—
»	Patti	2	—	7	—
Milano (*a*)	Lodi	—	1	—	1
»	Milano	2	—	2	

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Modena	Modena		1	—	1
Novara	Biella	1	—	1	—
»	Domodossola	—	1	—	1
»	Novara	2	2	2	2
»	Vercelli	4	—	9	—
Padova	Padova	4	3	7	4
Parma	Parma	—	2	—	8
Pavia	Pavia	3	1	3	1
»	Voghera	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	—	1	—	3
Pisa *(a)*	Pisa	2	1	2	1
»	Volterra	1	—	1	—
Ravenna	Lugo	1	—	1	—
»	Ravenna	2	—	4	1
Reggio Calabria	Gerace Marina	3	—	15	6
Reggio Emilia	Reggio Emilia	2	1	4	5
Roma	Frosinone	1	1	1	1
»	Velletri	8	1	8	1
»	Viterbo	—	1	—	1
Rovigo	Adria	3	—	4	—
Salerno	Campagna	1	—	3	—
Siena	Siena	1	—	2	—
Sondrio	Sondrio	2	2	5	6
Torino	Aosta	1	—	1	—
Treviso	Treviso	—	2	—	2
Udine *(a)*	Cividale del Friuli	1	—	1	1
»	Pordenone	—	1	—	1
Venezia	Chioggia	2	—	3	—
»	Venezia	13	1	17	5
Verona	Verona	1	—	1	—
Vicenza	Vicenza	—	2	—	4
		118	47	216	100
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Aquila degli Abr.	Cittaducale	1	—	3	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	1	—
Potenza	Potenza	3	—	5	—
Roma	Viterbo	2	—	2	—
Teramo	Teramo	1	—	1	—
		10	—	16	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.					
Ancona	Ancona	—	4	—	5
Aquila degli A.	Avezzano	1	—	7	—
Arezzo	Arezzo	3	1	34	1
Ascoli Piceno	Ascoli	2	—	5	3
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	—	1	—	1
Belluno *(a)*	Belluno	1	1	1	4
»	Feltre	—	1	—	1
Benevento	Benevento	—	1	—	2
Bergamo	Bergamo	1	—	1	—
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Cosenza	Castrovillari	1	—	20	—
Forlì	Cesena	—	1	—	1
»	Rimini	—	1	—	1
Grosseto	Grosseto	2	1	2	1
Macerata	Camerino	—	3	—	12
»	Macerata	—	3	—	3
Mantova	Mantova	1	1	2	8
Messina	Patti	1	—	5	—
Modena	Modena	1	—	1	—
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Pesaro e Urbino	Urbino	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	1	—	1	5
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Siena	Montepulciano	—	1	—	2
»	Siena	2	—	6	—
Teramo	Penne	—	1	—	3
»	Teramo	1	—	3	1
Torino	Torino	1	—	1	—
Udine *(a)*	Udine	—	2	—	3
Verona	Verona	—	1	—	2
		26	27	96	65
Morva.					
Avellino *(b)*	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Genova	Genova	—	1	—	2
Milano *(a)*	Milano	—	1	—	1
		1	2	1	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Farcino criptococcico					
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	1	—
»	Avellino	2	—	3	—
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	3	—	3	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Catania	Catania	1	—	1	—
Foggia	Foggia	1	—	1	—
»	San Severo	1	—	2	—
Girgenti *(a)*	Bivona	1	1	1	1
»	Girgenti	4	—	7	—
Messina	Messina	1	—	2	—
Napoli	Casoria	1	—	1	2
»	Castellammare di S.	1	—	5	—
»	Napoli	5	—	30	1
Palermo	Palermo	2	—	75	2
»	Termini Imerese	1	—	7	—
Pisa *(a)*	Pisa	1	—	1	—
Salerno	Salerno	2	1	2	1
Siracusa *(a)*	Siracusa	1	—	13	—
		31	2	156	7
Rabbia					
Ancona	Ancona	2	3	9	8
Aquila degli A. *(b)*	Sulmona	1	—	10	-
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Avellino	Sant'Angelo dei L.	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Bari	1	1	2	2
»	Barletta	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
»	Treviglio	—	1	—	1
Bologna	Bologna	—	1	—	2
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
»	Pistoia	—	1	—	1
»	San Miniato	—	1	—	1
Livorno	Livorno	—	1	—	1
Macerata	Macerata	—	2	—	2
Milano *(a)*	Milano	—	1	—	2
Napoli	Napoli	1	—	9	4
Padova *(b)*	Padova	—	1	—	6

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Segue *Rabbia*					
Palermo	Palermo	1	—	16	—
Ravenna *(b)*	Ravenna	1	—	1	—
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
»	Siena	—	1	—	1
Siracusa *(a)* *(b)*	Siracusa	1	—	1	
Verona	Verona	—	4	—	4
		9	21	49	42
Rogna.					
Aquila degli Ab.	Aquila degli Abr.	2	1	2	3
»	Avezzano	3	—	5	—
»	Cittaducale	1	1	1	3
»	Sulmona	1	—	1	—
Benevento	Benevento	1	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	3	—	55	—
Foggia	San Severo	6	—	16	—
Girgenti *(a)*	Girgenti	1	—	1	—
Macerata	Camerino	3	—	12	2
Perugia	Foligno	1	—	5	—
»	Spoleto	1	—	1	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	3	—	3	—
»	Potenza	2	—	2	
Roma	Frosinone	1	—	1	—
	Roma	3	—	3	—
»	Viterbo	2	—	2	—
Teramo	Teramo	2	—	3	
Torino	Torino	1	—	1	—
		38	2	117	8

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Influenza del cavallo.					
Belluno *(a)*	Belluno	1	—	1	—
Verona	Verona	1	—	1	—
		2	—	2	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Morbo coitale maligno					
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Pisa *(a)*	Volterra	1	—	1	—
		2	—	2	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Vaiuolo ovino					
Aquila degli Ab.	Aquila	5	1	11	3
»	Avezzano	8	—	16	3
»	Sulmona	10	—	18	
Avellino	S. Angelo dei Lom.	3		3	
Bari delle Puglie	Bari	1	1	2	1
»	Barletta	1		1	
Campobasso	Campobasso	1		2	
Chieti	Lanciano	3	—	3	—
Foggia	Foggia	5	—	17	2
Potenza	Melfi	2	—	11	—
Siracusa (*a*)	Siracusa	1	—	1	—
Teramo	Teramo	3	—	3	—
		43	2	88	9
Colera dei polli					
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Siena	Montepulciano	1	—	4	—
		1	1	4	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	19	32	36
Carbonchio sintomatico	5	6	8
Afta epizootica	46	165	316
Malattie infettive dei suini	28	53	165
Morva	3	3	4
Farcino criptococcico	12	33	163
Rabbia	20	34	91
Rogna	11	40	125
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	6	10	16
Vaiuolo ovino	9	45	97
Morbo coitale maligno	2	2	2
Influenza del cavallo	2	2	2
Tubercolosi bovina	—	—	—
Colera dei polli	2	2	5

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 26 giugno al 2 luglio 1922.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico					
Dalmazia	Zara	2	—	2	1
Venezia Trident.	Primiero	1	—	1	—
		3	—	3	1
Afta epizootica					
Venezia Giulia	Monfalcone	2	3	3	3
»	Postumia	—	1	—	3
»	Sesana	1	—	4	—
Venezia Triden	Borgo	1	2	1	7
»	Merano	2	—	2	—
»	Mezolombardo	1	—	16	—
»	Primiero	1	—	1	—
»	Silandro	1	—	1	—
»	Trento	1	—	4	—
		10	6	32	18
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Capodistria	1	1	1	3
»	Gradisca	2	2	5	2
»	Lussino	1	—	1	—
»	Parenzo	1	—	1	—
»	Pisino	2	—	23	5
»	Pola	1	—	13	—
»	Postumia	6	2	22	11
»	Rovigno	—	1	—	1
»	Volosca	1	—	8	2
Venezia Trident.	Bolzano	3	4	6	10
»	Borgo	—	1	—	4
»	Bressanone	1	—	2	—
»	Cles	—	4	—	5
»	Mezolombardo	5	1	40	2
»	Rovereto	2	—	8	—
»	Tione	1	—	4	—
		27	16	134	45
Morva.					
Venezia Giulia	Monfalcone	—	1	—	1
Rabbia					
Venezia Giulia	Idria	1	—	1	—
Venezia Trident.	Trento	—	1	—	2
		1	1	1	2
Rogna					
Venezia Giulia	Sesana	2	1	2	1
»	Volosca	1	—	1	—
		3	1	3	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	2	3	4
Afta epizootica	9	16	45
Malattie infettive dei suini	16	43	179
Morva	1	1	1
Rabbia	2	2	3
Rogna	2	4	4

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 7 — 1ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Cons. 5 0/0	228446	190 —	Calabrese Maria di *Leopoldo*, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Napoli; con usufrutto a Calabrese *Leopoldo* fu Giuseppe	Calabrese Maria di *Francesco-Leopoldo*, minore, ecc., come contro; con usufrutto a Calabrese *Francesco-Leopoldo* fu Giuseppe
»	228445	190 —	Calabrese Alfonso di *Leopoldo*, minore ecc. come la precedente; con usufrutto come la precedente	Calabrese Alfonso di *Francesco-Leopoldo* minore, ecc.; con usufrutto come la precedente
»	228444	190 —	Calabrese Vittorio di *Leopoldo*, minore ecc.; con usufrutto come la precedente	Calabrese Vittorio di *Francesco-Leopoldo*; con usufrutto come la precedente
»	228443	190 —	Calabrese Mario di *Leopoldo*, minore ecc.; con usufrutto come la precedente	Calabrese Mario di *Francesco-Leopoldo*, ecc.; con usufrutto come la precedente
»	247701	5 —	Martinelli Cecilia fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre *Raguoli Lucia fu Giuseppe*, ved. di Martinelli Luigi, domic. a *Brione* (Brescia)	Martinelli Cecilia fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre *Martinelli Caterina di Francesco*, ved. di Martinelli Luigi, domic. a *Bione* (Brescia)
»	247702	15 —	Martinelli Silvio fu Luigi, minore, ecc., come la precedente	Martinelli Silvio fu Luigi, minore, ecc., come la precedente
»	247703	25 —	Martinelli Margherita fu Luigi, minore, ecc., come la precedente	Martinelli Margherita fu Luigi, minore, ecc., come la precedente
»	247704	40 —	Martinelli *Zafferino* fu Luigi, minore, ecc., come la precedente	Martinelli *Zeffirino* fu Luigi, minore, ecc., come la precedente
»	247705	65 —	Martinelli Onesto fu Luigi, ecc., come la precedente	Martinelli Onesto fu Luigi, minore, ecc., come la precedente
»	268604	5000 —	Rollone *Edoardo* fu Giacomo, domic. a Vercelli (Novara)	Rollon *Adolfo-Leopoldo-Edoardo* fu Giovanni, domic. a Vercelli (Novara)
3,50 0/0 »	413445 481871	2100 — 395 50	Buonocore *Emma* fu Costantino, nubile, domic. a Napoli	Buonocore *Maria-Emanuela* fu Costantino, nubile, domic. a Napoli
»	402073	839 50	Buonocore *Emma* fu Costantino, minore, sotto la patria potestà della madre Elena Guisso, ved. di Costantino Buonocore, domic. a Napoli	Buonocore *Maria-Emanuela* fu Costantino, minore, ecc., come contro
» » »	356035 356036 356037	70 — 70 — 70 —	Piatti Giovanni, Piatti Luigi e Piatti Silvio fu Angelo, domic. a Busto Arsizio (Milano); con usufrutto vitalizio a Bottigelli *Antonietta* fu Giacomo, ved. di Piatti Angelo, domic. a Busto Arsizio (Milano)	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a Bottigelli *Maria-Antonia* fu Giacomo, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 agosto 19[illegible]

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direttore: [illegible] — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente*.